



Comune di Centola

Provincia di Salerno

ORDINANZA N. 04/2020 DEL 09/04/2020

Prot. 5199 del 09.04.2020

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. DIVIETO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;



Comune di Centola

Provincia di Salerno

Visto, in particolare, l'articolo 3 del sopracitato D.L.19/2020 che prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 1° aprile 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e dell'incremento dei casi sia sul territorio regionale che provinciale;

Considerato che, nonostante gli spostamenti siano consentiti solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, si registrano ancora comportamenti elusivi della normativa vigente sia nazionale, regionale e locale;

Considerato che in vista delle imminenti festività pasquali è prevedibile un incremento della mobilità sul territorio comunale stante la forte vocazione turistica del Comune di Centola e in particolare di Palinuro,

Considerato che la ristretta dotazione organica del personale di polizia locale non consente un controllo diffuso e puntuale di tutto il territorio comunale;

Considerato che Palinuro si caratterizza per la presenza di un litorale molto esteso con spiagge e percorsi di facile accesso e di aree protette di difficile presidio da parte del personale di polizia locale, con il rischio concreto che le persone potrebbero venire a contatto, anche inconsapevolmente, con altri soggetti e divenire veicoli di potenziale contagio da Covid-19, soprattutto in caso di affollamenti e/o assembramenti in aree non vigilate;

Tenuto conto di dover garantire comunque gli spostamenti così come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti limitando al massimo i rischi di potenziale contagio;

Considerato che ad oggi il Comune di Centola non ha registrato alcun caso positività al virus COVID 2019 e la descritta situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere;



Comune di Centola

Provincia di Salerno

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione;

Ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;

Visto l'Art. 50 del TUEL

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale regioni e i comuni sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ORDINA

per le motivazioni in fatto e in diritto di cui innanzi, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

- 1. E' vietato dal giorno 10/04/2020 al giorno 13/04/2020 l'accesso alle spiagge, ai percorsi, ai sentieri, alle infrastrutture pubbliche e private che insistono sul litorale del Comune di Centola**

DISPONE

1. La pubblicizzazione del presente atto mediante gli ordinari canali (manifesti, avvisi, social network, ecc.);
2. La presente ordinanza ha validità, nelle more dell'adozione degli atti di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, del d.l. 19/2020, fino al 13 aprile e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge;
3. Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative regionali e nazionali;
4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 19/2020;



Comune di Centola

Provincia di Salerno

5. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa, a mezzo PEC:
- Al Sig. Responsabile Polizia Municipale - Sede
 - Al Sig. Comandante Guardia Costiera CIRCOMARE Palinuro
 - Al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Palinuro;
 - Al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Pisciotta
 - Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania;
 - Al Sig. Comandante della Polizia Stradale Vallo della Lucania;
 - Al Sig. Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Vallo della Lucania;
 - Al Sig. Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Sapri;
 - Al Sig. Comandante della Polizia Stradale Sapri;
 - Al Sig. Questore di Salerno;
 - Al Sig. S.E. Prefetto di Salerno;
 - All'Unità di Crisi Regionale Covid 2019 – Regione Campania – Napoli

AVVERTE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
dott. Carmelo STANZIOLO